m_pi.AOODRVE.REGISTRO
UFFICIALE.U.0011238.10-04-2026.h.17:34

MIM
USR VENETO
BL VI TV VR PD VE RO

*Ministero dell'istruzione e del merito*
*Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto*
***DIREZIONE GENERALE***
***Ufficio III** - Personale della scuola*
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-Mestre

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche del Veneto

e, p.c. Ai Dirigenti Uffici Ambiti Territoriali

OGGETTO: O.M. n.44 del 12 marzo 2026 – **Graduatoria regionale articolata per ambiti territoriali diocesani per l'individuazione dei docenti soprannumerari -** Indicazioni operative inserimento dati.

Facendo seguito alla nota AOODRVE prot. n.9194 del 20 marzo 2026 con la presente si forniscono specifiche disposizioni e istruzioni in materia di mobilità del personale docente di religione cattolica.

Come noto, l'Ordinanza Ministeriale indicata in oggetto determina le modalità di applicazione delle disposizioni dell'articolo 27 del contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2025/26, 2026/27, 2027/28, sottoscritto in data 10 marzo 2026.
Si raccomanda un'attenta lettura dell'Ordinanza Ministeriale con richiesta di diffusione e comunicazione ai docenti di religione cattolica nei ruoli di cui alla legge n.186/2003 e in servizio presso le istituzioni scolastiche della Regione Veneto.

La modulistica è reperibile al seguente link: https://www.mim.gov.it/mobilit%C3%A0-2026-2027

**MOBILITÁ TERRITORIALE E MOBILITÁ PROFESSIONALE**
**(scadenza domande: 17 aprile 2026)**

Al riguardo, si precisa che:

- possono partecipare alle procedure di mobilità territoriale a domanda per transitare nel contingente di diocesi diversa da quella di appartenenza, ubicata nella stessa regione di titolarità, gli insegnanti di religione cattolica che, con l'anno scolastico 2025/2026, abbiano maturato almeno due anni di anzianità giuridica di servizio in ruolo;
- possono partecipare alle procedure di mobilità territoriale a domanda per acquisire la titolarità in altra regione, con conseguente assegnazione al contingente di altra diocesi, gli insegnanti di religione cattolica che, con l'anno scolastico 2025/2026, abbiano maturato almeno tre anni di anzianità giuridica di servizio in ruolo;
- la mobilità professionale degli insegnanti di religione cattolica, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 186 del 2003, è limitata al passaggio dal settore formativo corrispondente al ruolo per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola dell'infanzia e primaria al settore secondaria di primo e secondo grado, o viceversa. Possono partecipare a detta mobilità professionale gli insegnanti che, avendo superato il periodo di prova, siano in possesso dell'idoneità concorsuale anche per il settore formativo richiesto e dell'idoneità ecclesiastica rilasciata, per l'ordine e grado di scuola richiesto, dall'Ordinario diocesano competente.

Le tabelle allegate al contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2025/26, 2026/27, 2027/28, sottoscritto in data 10 marzo 2026 sono valide, con le precisazioni e limitazioni indicate all'art. 4 dell'Ordinanza Ministeriale n.44/2026, anche per la mobilità degli insegnanti di religione cattolica.

**Si ricorda che le domande di mobilità volontaria**, territoriale o professionale, **devono essere presentate dagli insegnanti di religione cattolica interessati al Dirigente dell'Istituzione scolastica presso la quale prestano servizio**, **entro il 17 aprile 2026,** utilizzando le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata) e **a questo Ufficio Scolastico Regionale** all'indirizzo drve@postacert.istruzione.it, specificando nell'oggetto "Domanda di mobilità personale IRC".

La richiesta di revoca deve essere inviata tramite la scuola di servizio o presentata a questo Ufficio Scolastico Regionale, utilizzando le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), ed è presa in considerazione soltanto se pervenuta entro il **25 maggio 2026**.

La pubblicazione dei movimenti è fissata al **5 giugno 2026**.

Si ricorda altresì, che le domande di trasferimento devono contenere il certificato di riconoscimento dell'idoneità ecclesiastica rilasciato dall'Ordinario della diocesi competente, mentre le domande di passaggio devono contenere l'indicazione relativa al possesso della specifica idoneità concorsuale, oltre che l'idoneità ecclesiastica rilasciata per l'ordine e il grado di scuola richiesto. **Non saranno prese in considerazione** le domande prive della dichiarazione di idoneità dell'Ordinario diocesano competente (ved. art. 3 co 8 O.M.)

I docenti che intendono chiedere contemporaneamente il trasferimento ed il passaggio devono presentare distintamente una domanda per il trasferimento e una domanda per il passaggio, precisando, nella domanda di passaggio, a quale dei due movimenti (trasferimento o passaggio) intendano dare la precedenza. In mancanza di indicazioni chiare viene data precedenza al trasferimento.

L'aspirante, qualora abbia presentato più domande di movimento, sia di trasferimento che di passaggio, deve dichiarare esplicitamente se intende revocare tutte le domande o solo una. In tale ultimo caso, deve chiaramente indicare la domanda per la quale chiede la revoca. In mancanza di tale precisazione, la revoca si intende riferita a tutte le domande di movimento.

**GRADUATORIA REGIONALE ARTICOLATA PER AMBITI TERRITORIALI DIOCESANI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI SOPRANNUMERARI**

L'art. 10, comma 4, della citata O.M. n.44/2026, prevede inoltre la pubblicazione, **entro il 25 maggio 2026**, della graduatoria regionale, articolata per ambiti territoriali diocesani, degli insegnanti di Religione a tempo indeterminato, finalizzata ad individuare il personale eventualmente in soprannumero nonché per la determinazione del punteggio ai fini delle operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria.

Si trasmette quindi la scheda aggiornata, corredata di informativa sulla privacy, formulata sulla base delle tabelle e delle note allegate al CCNI per la mobilità per gli anni scolastici relativi al triennio 2025/26, 2026/27, 2027/28.

Si rammenta che, ai fini della predisposizione della graduatoria in argomento, **l'attribuzione dei punteggi è di competenza dei Dirigenti Scolastici.** Nella compilazione delle relative schede, i Dirigenti Scolastici dovranno tenere presente quanto indicato nell'O.M. n. 44/2026, art. 10 e nel più volte citato CCNI per la mobilità per gli anni scolastici relativi al triennio 2025/26, 2026/27, 2027/28

Si invitano i Dirigenti Scolastici a richiedere agli insegnanti di religione cattolica in servizio presso la propria istituzione scolastica la documentazione attestante eventuali precedenze ai sensi della Legge n. 104/92 o esigenze di famiglia valutabili, nonché la documentazione relativa a ulteriori titoli di studio (a titolo esemplificativo, corsi di perfezionamento, specializzazioni, master, diplomi) eventualmente acquisiti dal docente e valutabili secondo le istruzioni indicate nel CCNI per la mobilità per gli anni scolastici relativi al triennio 2025/26, 2026/27, 2027/28 nella tabella A – A3 del CCNI mobilità e nell'O.M. n. 44/2026.

Si fa presente che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del CCNI, tutti gli insegnanti di religione cattolica che beneficiano delle precedenze elencate all'art.1 comma 11 della citata O.M. sono esclusi dalla graduatoria per l'individuazione del personale in soprannumero di cui all'art. 10, comma 4.

Per la predisposizione di tale graduatoria **i docenti dovranno compilare e sottoscrivere la scheda di attribuzione del punteggio** aggiornata, corredata di informativa sulla privacy, e formulata sulla base delle tabelle e delle note allegate al CCNI per la mobilità per gli anni scolastici relativi al triennio 2025/26, 2026/27, 2027/28. Tale scheda andrà compilata anche da coloro per i quali è prevista l'esclusione dalla graduatoria ai sensi del paragrafo precedente.

La scheda andrà consegnata alla segreteria scolastica della propria sede **entro il 23 aprile p.v.**

**Indicazioni operative per assegnazioni punteggio – ALLEGATO 2 CCNI**

Al fine di uniformare le valutazioni a carico dei Dirigenti Scolastici si forniscono le seguenti indicazioni operative:

- Non è valutabile l'anno scolastico in corso
- Il servizio prestato, per almeno 180 giorni o alle condizioni previste dalla nota 4 dell'allegato 2 del CCNI, in insegnamento diverso da quello di religione cattolica è da valutare con lo stesso punteggio previsto per il servizio non di ruolo. Non è riconoscibile il servizio prestato nell'insegnamento della religione cattolica, successivamente al 1° settembre 1990, senza il possesso del prescritto titolo di qualificazione.
- *Tabella A)-A1) lettera B))*: per ogni anno di servizio pre-ruolo prestato nel medesimo ruolo di titolarità è attribuito il punteggio di 5 punti
- *Tabella A)-A1) lettera B))*: per ogni anno di servizio pre-ruolo prestato in ruolo diverso da quello di attuale titolarità è attribuito il punteggio di 3 punti
- *Tabella A)-A1) lettera B1))*: analoghe previsioni si riscontrano con riguardo al servizio pre-ruolo prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole
- *Tabella A)-A1) lettera C))*: l'attribuzione del punteggio di continuità didattica prescinde dalla maturazione del triennio; entro il triennio la continuità didattica viene valutata con un punteggio pari a 4 punti per ogni anno di servizio di ruolo nella scuola di attuale titolarità o di incarico triennale prestato senza soluzione di continuità. Si dovrà altresì tenere conto di quanto indicato dall'art. 1 comma 7 dell'O.M. n. 44/2026 che prevede quanto segue: *"ai fini della predisposizione della graduatoria regionale articolata per ambiti territoriali diocesani, di cui all'articolo 10, comma 4*

*della presente ordinanza, il punteggio relativo alla continuità didattica sulla medesima scuola oppure sulla medesima sede (Comune) di servizio è calcolato a partire dall'a.s.2009-2010 per la graduatoria relativa all'individuazione dei docenti soprannumerari*.", **pari a totali anni 16.**

- *Tabella A)-A2) lettera A)):* in tale graduatoria non può essere attribuito il punteggio per le esigenze di famiglia (ossia le esigenze per il ricongiungimento al coniuge, ai genitori o ai figli

**Le istituzioni scolastiche provvederanno alla validazione del punteggio dichiarato dal docente** compilando nella scheda cartacea la colonna "Riservato al Dirigente Scolastico", tenendo conto di quanto previsto dall'Allegato 2 del CCNI mobilità; la scheda convalidata con i punteggi dettagliati verrà firmata dal Dirigente Scolastico e tenuta agli atti della scuola, completa di tutta la documentazione.

**Indicazioni operative raccolta dati**

**Le istituzioni scolastiche dopo aver provveduto alla validazione del punteggio dichiarato dal docente,** compilando nella scheda cartacea la colonna "Riservato al Dirigente Scolastico", tenendo conto di quanto previsto dall'Allegato 2 del CCNI mobilità procederanno ad inserire i dati necessari nel modulo realizzato nell'area riservata Sharepoint https://usrveneto.sharepoint.com/monitoraggi/ (accedere con le credenziali della segreteria) denominato "**2026-IRC-Valutazione-titoli-graduatoria-regionale**": al primo accesso sarà necessario autorizzare la connessione con le sorgenti dati.
Una scansione della scheda convalidata dal Dirigente Scolastico andrà inserita in tale modulo.

Si precisa che andrà compilata una scheda per ogni docente di religione cattolica in servizio presso l'istituzione scolastica a tempo indeterminato: si raccomanda di compilare i campi anche se il valore da inserire corrisponde a zero.
Al termine dell'inserimento dei dati andrà effettuato il salvataggio della scheda e, solo successivamente, il sistema restituirà il totale punteggio per anzianità di servizio, per esigenze di famiglia, per titoli generali ed il punteggio complessivo.
Tali punteggi andranno verificati con quelli risultanti nella scheda convalidata dal Dirigente Scolastico: in caso di non corrispondenza nei totali, andrà effettuata una verifica dei punteggi inseriti ed eventualmente apportare le opportune modifiche.

Si precisa che andranno inseriti anche i dati di coloro che fruiscono di eventuali precedenze previste dalla legge 104/92 e dall'art.13 p.III n.2 del CCNI mobilità: dopo aver verificato l'effettivo diritto a tale precedenza codeste istituzioni scolastiche inseriranno nella sezione "**ESIGENZE DI FAMIGLIA**" al punto E la tipologia di precedenza. Tale campo andrà compilato anche in assenza di precedenze selezionando dal menù a tendina "NESSUNA".

Considerata la necessità di dare tempestiva attuazione a quanto disposto, le istituzioni scolastiche sono invitate a completare le operazioni di validazione e di compilazione del modulo Sharepoint **entro il 30 aprile 2026.**

Si evidenzia che tutte le istituzioni scolastiche sono tenute all'inserimento dei dati relativi agli insegnanti di Religione Cattolica a tempo indeterminato in servizio.

**Non dovranno essere inviate a questa Direzione schede cartacee**.

Si coglie l'occasione per comunicare che, per evitare malfunzionamenti in SIDI con le assenze e la stipula dei contratti di supplenza, la sede di servizio deve corrispondere a un codice di organico valido per il personale docente nell'anno corrente.

Si invita pertanto a verificare la sede di servizio attuale al percorso Personale Comparto Scuola =>Gestione delle Competenze del Dipendente (Fascicolo Personale) =>Anagrafe Dipendenti =>Interrogare Posizione Anagrafica.

Per rettificare, utilizzare la funzione Gestione corrente assunzioni e ruolo ->gestione assunzioni a TI - > gestione personale IRC -> Acquisizione Sede di Servizio T.I. nei seguenti casi:

a) un IRC ottiene una sede a seguito di mobilità territoriale in organico di diritto:
    a) "trasferimento in altre Diocesi della medesima regione";
    b) "trasferimento in altre Diocesi di altra regione";
    c) "trasferimento in Diocesi interregionale";
b) per utilizzazione in diversa sede scolastica nell'ambito dello stesso settore formativo della diocesi in cui l'IRC è titolare;

*Ministero dell'istruzione e del merito*
*Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto*
***DIREZIONE GENERALE***
***Ufficio III** - Personale della scuola*
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-Mestre

La funzione Gestione corrente assunzioni e ruolo ->gestione assunzioni a TI - > gestione personale IRC -> Acquisizione sede di servizio annuale per i seguenti casi:

a) l'IRC di ruolo viene utilizzato in diverso settore formativo;
b) assegnazione provvisoria su una diocesi diversa da quella di appartenenza;

In particolare, la Sede di Servizio Annuale indicata per le assegnazioni provvisorie deve essere

a) congruente con il tipo ruolo del personale in esame:
b) appartenente alla provincia operante;
c) sede di organico per il personale IRC (sede di acquisizione ore per gli IRC);

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

IL DIRIGENTE
Fabrizia Tramontano
*Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse*

Allegati:

- O.M. 44/2026
- Scheda per la graduatoria su base diocesana per l'individuazione dei docenti soprannumerari
- All. D - Dichiarazioni Insegnanti di religione cattolica
- All. F - Dichiarazione servizio continuativo
- Informativa trattamento dati personali

*IL/RV*

FABRIZIA TRAMONTANO
Ministero dell'istruzione e del merito
10.04.2026 17:09:51

e-mail: drve.ufficio3@istruzione.it C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it
Tel. 041/2723111-107-127-131-130-132